

## CAMERA DEI DEPUTATI

XI Commissione (Lavoro)

25 maggio 2011

ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (Atto n. 358).**

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi (atto n. 358);

considerate le finalità dell'intervento proposto, che è diretto a dare attuazione alla delega conferita dall'articolo 23 della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto «collegato lavoro»);

dato atto al Governo che nella relazione illustrativa dello schema di decreto viene precisato che il provvedimento attua solo in parte la delega, poiché «non si è proceduto al riordino dell'intera normativa in materia in quanto, considerati anche i tempi ridotti ed il complesso iter di approvazione, si è preferito optare per un'impostazione minimale e settoriale»;

considerato che - pur in un contesto di non integrale attuazione della delega - il provvedimento in esame rappresenterebbe la sede più adatta a risolvere altre questioni, tra cui la problematica riguardante i permessi elettorali, la cui gestione, per quanto concerne taluni aspetti dell'organizzazione del lavoro, ha dato luogo a talune criticità da affrontare, in un quadro di regole condivise, a livello aziendale, fermo restando il diritto dei cittadini elettori di svolgere la funzione pubblica ai seggi;

rilevata, inoltre, l'utilità di valutare se sussistano - compatibilmente con i principi e i criteri contenuti nella delega e fermo restando che una sede forse più idonea sembra essere rappresentata dalla delega di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), del cosiddetto «collegato lavoro» - le condizioni per inserire all'interno dello schema di decreto anche talune delle norme richiamate nel recente avviso comune relativo alle misure a sostegno delle politiche di conciliazione vita/lavoro e di crescita dell'occupazione femminile, siglato lo scorso 7 marzo;

acquisiti gli elementi conoscitivi e informativi resi dalle parti sociali e dagli altri soggetti coinvolti nelle audizioni informali che la Commissione ha ritenuto opportuno svolgere sull'argomento;

giudicato, a tal fine, importante proporre al Governo l'adozione di modifiche e integrazioni allo schema di decreto, che siano in grado di recepire, oltre alle considerazioni emerse nel dibattito della Commissione, taluni dei principali elementi acquisiti nel corso delle predette audizioni;

rilevato che il provvedimento ha acquisito anche il parere favorevole della Conferenza unificata;

preso atto, infine, della valutazione favorevole formulata dalla V Commissione (Bilancio), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, in ordine alle conseguenze di carattere finanziario,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1) all'articolo 2, che introduce un comma 1-bis all'articolo 20 del decreto legislativo n. 151 del 2001, si valuti l'opportunità di contemplare, in aggiunta alla fattispecie all'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, anche il caso di decesso del bambino durante il periodo di fruizione del congedo di maternità *post-partum* da parte della madre, nonché di precisare che, ferma restando l'attestazione richiesta al medico specialista del Servizio sanitario nazionale, l'ulteriore attestazione circa l'assenza di pregiudizio per la salute della lavoratrice - nel caso in cui la lavoratrice opti per la ripresa dell'attività lavorativa - sia dovuta, da parte del medico competente, solo se la lavoratrice sia soggetta alla sorveglianza sanitaria; al medesimo articolo 2, si verifichi la possibilità di introdurre un ulteriore comma del seguente tenore: «Ottenuta l'attestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere l'attività lavorativa con un preavviso di dieci giorni al proprio datore di lavoro»;

2) con riferimento all'articolo 2, si raccomanda di prevedere che la modifica proposta in materia di flessibilità del congedo di maternità, ampiamente condivisibile, riguardi tutte le tipologie di lavoratrici contemplate dal decreto legislativo n. 151 del 2001, ivi incluse quelle di cui agli articoli 61 e 62 del medesimo decreto (lavoro a domicilio e lavoro domestico);

3) in merito all'articolo 3, è opportuno chiarire che il riferimento al ricovero a tempo pieno in istituti specializzati del minore con handicap non riguarda la circostanza del ricovero ospedaliero del minore stesso, in quanto la presenza del genitore potrebbe essere richiesta dai sanitari; in questo caso, al genitore dovrebbe pertanto essere consentita espressamente la fruizione del congedo retribuito;

4) si propone di precisare i rapporti sistematici fra la previsione dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (di cui il provvedimento propone la riscrittura) e quella del precedente articolo 32, con particolare riguardo alla questione del cosiddetto «prolungamento» del congedo parentale, chiarendo che i periodi di cui all'articolo 33 includono quelli di cui al predetto articolo 32; si suggerisce, inoltre, di valutare l'opportunità di introdurre - in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera *b*), dell'articolo 46, comma 1, lettera *c*), della citata legge) - una ulteriore modifica all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001, eliminando le parole «anche adottivi», in quanto tale formulazione - che peraltro finirebbe per attribuire ai genitori adottivi ed affidatari un trattamento meno favorevole rispetto a quello previsto dalla normativa vigente - potrebbe entrare in contraddizione con quanto disposto dall'articolo 36 del medesimo decreto n. 151, che attribuisce il diritto a fruire del congedo parentale ai genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia;

5) all'articolo 4, si segnala l'errore materiale contenuto nella rubrica, dove si fa riferimento all'anno 2011 anziché assumere la corretta indicazione dell'anno 2001;

6) all'articolo 4, comma 1, capoverso 5, si ritiene che l'esplicito richiamo all'articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 confermi, in ogni caso, la possibilità di usufruire dei congedi in modo frazionato e, in questo caso, di cumularli con i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992;

7) all'articolo 4, comma 1, capoverso 5-*bis*, appare opportuno precisare che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non possa superare la durata complessiva di ventiquattro mesi «per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco dell'intera vita lavorativa»; al contempo, nel medesimo capoverso, si dovrebbe anche introdurre una disposizione per assicurare - nei casi in cui ciò si renda necessario, come ad esempio per cure particolari all'estero - la contestuale presenza di entrambi i genitori, fermo restando il tetto massimo dei giorni di permesso fruibili da entrambi i genitori lavoratori e assicurando che questa eventualità sia adeguatamente supportata dalla relativa documentazione medica;

8) inoltre, al medesimo articolo 4, comma 1, capoverso 5-*bis*, per esigenze di coordinamento con la disciplina di riferimento e per una maggiore chiarezza espositiva, la locuzione «nello stesso periodo» andrebbe sostituita con quella «negli stessi giorni»; analogamente, anche la locuzione «24 mesi» andrebbe sostituita con quella «due anni»;

9) sempre con riferimento all'articolo 4, al comma 1, capoverso 5-*quater*, nel suggerire di eliminare l'evidente refuso contenuto al secondo rigo, laddove si fa riferimento «al presente comma» anziché al comma 5, si esamini altresì la possibilità, a legislazione vigente, di riconoscere il diritto a contribuzione figurativa per quei soggetti che usufruiscano dei congedi per assistenza dei soggetti portatori di handicap e che hanno diritto ad usufruire dei permessi non retribuiti; al contempo, con riferimento al contenuto dell'ultimo periodo del richiamato capoverso 5-*quater*, si suggerisce di convertirlo in un comma autonomo, in quanto la previsione di tale periodo costituisce una clausola di salvaguardia circa la disciplina dettata dai commi precedenti in tema di congedo straordinario; al medesimo articolo 4, andrebbe, infine, valutata l'eventuale opportunità di precisare, con una disposizione integrativa, che «il periodo di congedo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto»;

10) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 5, considerato che esso - non essendo stati trattati nello schema di decreto in esame i permessi per motivi di studio - potrebbe più coerentemente essere incluso in altro provvedimento;

11) dopo l'articolo 5, per ragioni di certezza interpretativa, si potrebbe inserire un ulteriore articolo del seguente tenore: «Art. 5-*bis*. (Permessi fruiti da lavoratori dipendenti che esercitano funzioni pubbliche). - L'articolo 80, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disposizione ivi prevista si applica anche ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica»;

12) in ordine all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), premesso che, di norma, i permessi sono usufruiti da un singolo lavoratore per una sola persona assistita, in casi particolari si pone l'esigenza di poter cumulare i permessi per l'assistenza a più persone: in questi casi, si ritiene opportuno che il provvedimento ponga un limite massimo al numero di persone che un singolo lavoratore può assistere, cumulando i relativi permessi;

13) in relazione al predetto articolo 6, fermi restando i principi e criteri di delega e la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (da cui è desumibile un ordine di parentela come parametro di guida per procedere al riconoscimento del diritto), valuti il Governo la

possibilità di riconoscere al soggetto assistito una facoltà di scelta, revocabile, nell'ambito della graduatoria;

14) al medesimo articolo 6, si raccomanda al Governo di valutare con attenzione il coordinamento tra il periodo inserito al comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e le modifiche introdotte, di recente, dall'articolo 24 della legge n. 183 del 2010, al fine di favorire l'omogeneità di trattamento tra soggetti che versino in situazioni simili o analoghe;

15) si segnala, peraltro, l'opportunità di armonizzare - in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera *b*), dell'articolo 46, comma 1, lettera *c*), della citata legge) - i presupposti e i requisiti per ottenere i permessi di cui alla predetta legge n. 104 del 1992 e i congedi parentali di cui alla legge n. 151 del 2001, in considerazione del fatto che tali congedi parentali non vengono riconosciuti al coniuge del genitore di un minore, il quale, pur non essendo genitore naturale di tale minore, presta comunque costante assistenza allo stesso, in quanto convivente con il coniuge medesimo;

16) all'articolo 7, al fine di prevenire eventuali perplessità interpretative, si suggerisce di chiarire quale regime economico applicare in caso di fruizione del congedo per cure;

17) al medesimo articolo 7, appare necessario verificare la compatibilità fra quanto riportato all'interno della relazione illustrativa (la quale precisa che «per quanto riguarda il regime giuridico, si chiarisce che il congedo non rientra nel periodo di comporto») e il testo dell'articolo; all'articolo 7, comma 1, andrebbe poi precisato che i congedi annuali per cure, dei quali fruire in maniera frazionata, possano comunque essere richiesti, di norma, previo congruo preavviso al datore di lavoro;

18) valuti il Governo la possibilità di introdurre, all'articolo 7, una disposizione atta a consentire l'utilizzo del certificato cumulativo nei confronti dei lavoratori sottoposti a trattamento di dialisi, secondo quanto previsto anche dalla risoluzione n. 8-00098, approvata all'unanimità dalla XI Commissione nel novembre 2010;

19) sarebbe, infine, opportuno pensare - in questo provvedimento ovvero in sede di attuazione della specifica delega in materia, di cui alla legge n. 183 del 2010 (con particolare riferimento al principio di delega richiamato al capoverso 81, lettera *b*), dell'articolo 46, comma 1, lettera *c*), della citata legge) - ad una modifica dell'articolo 42-*bis* del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo che in caso di adozione e affidamento il termine dei tre anni previsto dalla disposizione di cui all'articolo 42-*bis*, comma 1, di tale decreto decorra dall'ingresso del minore in famiglia, considerato che le esigenze che giustificano il riavvicinamento temporaneo sorgono, in caso di adozione, proprio dal momento dell'ingresso del minore in famiglia; si segnala, peraltro, che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 45, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151, nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» e non «entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia».